

*Entro marzo il comitato di sicurezza finanziaria esprimerà il parere conclusivo*

# Professionista e detective

*Pronti gli indici di anomalia su misura per gli studi*

**CRISTINA BARTELLI**

**I**ndici di anomalia antiriciclaggio dei professionisti verso l'approvazione del comitato sicurezza finanziaria (Csf). Entro fine marzo il comitato fornirà il suo parere sulla revisione degli indici di anomalia, (i segnali di allarme che dovrebbero far scattare da parte dei professionisti la segnalazione di operazione sospetta), dopodiché spetterà al ministero della giustizia siglare il decreto di aggiornamento. Procedura di aggiornamento degli indici che, in base al dlgs 231/07 (terza direttiva antiriciclaggio) riguarda non solo i professionisti ma anche gli operatori non finanziari e gli intermediari. Per gli operatori non finanziari il decreto, anche se approvato a fine ottobre dal Csf, è ancora alla firma di Roberto Maroni, ministro dell'interno; mentre per gli operatori finanziari, dopo la procedura pubblica di consultazione, i tecnici di Banca d'Italia e ministero dell'economia sperano di chiudere la partita entro maggio. E mentre gli aggiornamenti procedono un po' a rilento già negli uffici si pensa a nuove modifiche, la realtà delle operazioni

rischiose insomma, ma lo dice lo stesso decreto, è più veloce della sua stessa catalogazione.

Gli indici di anomalia dei professionisti, dopo essere stati giudicati dagli ordini che hanno espresso nei mesi precedenti le loro osservazioni, hanno dunque acquisito una fisionomia quasi definitiva.

L'ultima versione, che sarà sottoposta al vaglio del comitato, dà maggiore rilevanza all'aspetto soggettivo che non deve essere sottovalutato dal professionista nell'analisi dell'operazione che ha di fronte. Insomma se un privato chiede quotidianamente di versare 15.000 euro in contanti è un conto se lo richiede un esercizio commerciale, come un supermercato, l'operazione acquisisce un'altra rilevanza. Nel decreto infatti si fa riferimento alla situazione soggettiva. Se l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti non è situazione sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta, allo stesso modo vale il contrario, e cioè la ricorrenza di uno o più comportamenti riconducibili a uno o più indicatori di anomalia

non è motivo sufficiente all'individuazione e alla segnalazione dell'operazione sospetta (Sos). Per le Sos insomma è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

Le osservazioni che hanno trovato accoglimento da parte dei tecnici sono state quelle arrivate dagli avvocati e dai notai, nulla di fatto per le richieste dei dottori commercialisti. Alla fine, si è trattato di un lavoro di editing con la precedente versione piuttosto che di un lavoro di espunzione. L'unico indice che dovrebbe saltare, secondo quanto *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, è il numero 10.2: «La prestazione richiesta appare eccessivamente complessa rispetto allo scopo dichiarato». Mentre per quanto concerne gli indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi oggetto beni immobili o mobili registrati è stato meglio chiarito che l'aspetto relativo all'acquisto dei beni a un prezzo molto elevato, sproporzionalmente elevato o con il rilevamento di azioni di società rispetto al profilo economico patrimoniale del cliente avviene «in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze».

-----© Riproduzione riservata-----